REGOLAMENTO (CEE) N. 3102/80 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 1980

recante diciottesima modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75 e seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1913/69 per quanto concerne i titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/79 (4), la restituzione all'esportazione è fissata in anticipo su richiesta ; che in tal caso l'esportazione fuori della Comunità è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato in conformità del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2471/80 (6) ;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita in materia di fissazione anticipata della restituzione per gli alimenti composti a base di cereali per gli animali, è opportuno prevedere il rilascio dei titoli di esportazione che implicano la fissazione anticipata della suddetta restituzione richiesti per tali prodotti soltanto dopo un termine di riflessione di tre giorni ; che detto termine deve dare la possibilità di valutare la situazione del mercato e di sospendere, se del caso, qualora si manifestino difficoltà, la fissazione anticipata, alle condizioni dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, in particolare per le domande pendenti ; che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2042/75 ;

considerando che, per consentire l'effettiva applicazione di tale misura, è opportuno che gli Stati membri forniscano una comunicazione giornaliera delle domande di titoli di esportazione di alimenti composti ; che a tale scopo occorre modificare l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 3116/75 (8) ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2042/75 è aggiunto il seguente articolo :

« *Articolo 9 quinto*

1. I titoli di esportazione per i prodotti della sottovoce 23.07 B della tariffa doganale comune, che implicano la fissazione in anticipo della restituzione, sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo al giorno della presentazione della domanda, sempreché non sia presa, durante questo periodo, una misura di sospensione della fissazione in anticipo delle restituzioni.

2. Per quanto riguarda il titolo di esportazione rilasciato in conformità del paragrafo 1, la durata di validità è calcolata a partire dal giorno del suo effettivo rilascio ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1913/69 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 4*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il mercoledì di ogni settimana per la settimana precedente, i seguenti dati :

a) le quantità totali di alimenti composti a base di cereali per le quali sono stati rilasciati titoli di importazione ;

b) le quantità esportate in regime di traffico di perfezionamento attivo.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni giorno prima delle ore 15 (ora di Bruxelles), le quantità totali di alimenti composti a base di cereali per le quali sono stati richiesti titoli di esportazione. La comunicazione deve distinguere le domande con o senza fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione o del prelievo all'esportazione.

3. I dati di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere ripartiti secondo i prodotti assoggettati ad un prelievo o ad una restituzione specifica. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1980.

---

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.
(4) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 34.
(5) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(6) GU n. L 254 del 27. 9. 1980, pag. 23.
(7) GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.
(8) GU n. L 309 del 29. 11. 1975, pag. 64.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente